

25 marzo 2020

Categorie: **Imposte dirette > Credito di imposta**

## La trasformazione delle perdite e dell'ACE in credito di imposta

Autore: **Redazione Fiscal Focus**

Le imposte anticipate iscritte in bilancio (e non solo) riferibili alle perdite fiscali e l'eccedenza dell'ACE non utilizzata, possono essere trasformate, al verificarsi in determinate condizioni, in crediti di imposta. La misura, prevista dall'art. 55 del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, è interessante, ma largamente insufficiente.

La misura prevede troppi “paletti” che renderanno difficile avvalersi della novella. La disposizione intenderebbe assicurare alle imprese un sostegno dovuto alla mancanza di liquidità. Tuttavia, anche in tale ipotesi, gli operatori subiranno l'applicazione delle disposizioni che di fatto rendono difficili le compensazioni orizzontali. Sarebbe stato auspicabile che, almeno in occasione di un evento così grave, rappresentato dalla pandemia di coronavirus, il legislatore avesse, almeno temporaneamente, “allentato” le limitazioni riguardanti le compensazioni orizzontali. Così non è stato ed allora il beneficio sarà minimo.

**La trasformazione delle imposte anticipate e dell'ACE in credito d'imposta** - La trasformazione in credito di imposta non è automatica. L'operazione richiede la preventiva cessione a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, di crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti. Il successivo comma 5 precisa che “*Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto*”.

Conseguentemente, il primo problema che dovranno affrontare le imprese è rappresentato dall'individuazione di un acquirente del credito vantato nei confronti di un debitore inadempiente. L'operazione non sarà affatto agevole soprattutto in un contesto economico/finanziario come quello attuale. Probabilmente potrebbero essere interessati all'acquisto dei crediti banche o altri operatori finanziari, ma l'operazione potrebbe anche richiedere tempi lunghi.

**Il meccanismo di determinazione del credito** - Possono essere trasformate in crediti di imposta le attività per imposte anticipate riferite alle perdite fiscali non ancora considerate in diminuzione dal reddito imponibile ai sensi dell'art. 84 del TUIR. In tale ipotesi la disposizione prevede espressamente che non si applicano le limitazioni previste dal secondo periodo, comma 1 del citato art. 84. In buona sostanza non si deve tenere conto della disposizione secondo cui le perdite possono essere utilizzate in compensazione entro il limite dell'80 per cento dell'imponibile fiscale. Possono essere trasformate in credito d'imposta anche le eccedenze ACE.

L'operazione consente di spendere immediatamente queste attività, senza dover attendere i futuri periodi d'imposta in cui si manifesteranno imponibili fiscali in grado di “assorbire” le perdite pregresse.

**Le limitazioni alla trasformazione e all'utilizzo del credito** - La norma potrà essere utilizzata con numerose limitazioni, oltre alle difficoltà che si incontreranno nell'effettuare le cessioni dei crediti vantati nei confronti degli inadempienti.

In primis, la trasformazione in credito d'imposta potrà essere effettuata per un ammontare massimo non eccedente il

20 per cento del valore nominale dei crediti ceduti. Inoltre, i crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro. Ai fini della determinazione del predetto plafond devono essere tenute in considerazione tutte le cessioni effettuate, entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

**I limiti alle compensazioni-** L'art. 55, comma 2 del decreto prevede espressamente che i crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione, non sono produttivi di interessi. *“Essi possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43 – bis o dall'articolo 43 – ter”* del D.P.R. n. 602/1973.

La compensazione “orizzontale” sarà possibile con l'applicazione di tutti i limiti previsti dal citato articolo 17. L'unica previsione che consentirà l'applicazione della novella in termini leggermente più estesi è contenuta nell'inciso “senza limiti di importo”. Pertanto, non troverà applicazione il limite complessivo di 700.000 euro previsto per tutte le compensazioni. Tale limite è indicato dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Secondo la novella in rassegna qualora il contribuente effettui la trasformazione delle imposte anticipate (o dell'ACE) in credito utilizzabile, la compensazione non “intaccherà” il predetto plafond di 700.000 euro.

La previsione costituisce un modesto beneficio. Il contribuente dovrà esercitare, per avvalersi della disposizione, apposita opzione. Tale scelta ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto l'opzione, quindi l'effetto si manifesterà dal 1° gennaio 2021. Prima di tale data non sarà possibile utilizzare orizzontalmente il credito in compensazione.

Inoltre, dovrebbero applicarsi tutte le limitazioni della disciplina ordinaria. Conseguentemente, il credito d'imposta dovrebbe essere utilizzabile solo dopo l'avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2020. Inoltre, dopo aver effettuato l'invio telematico del modello, il contribuente dovrà attendere ancora dieci giorni (art. 17, comma 1 D.Lgs n. 241/1997). Il riferimento alla disciplina delle compensazioni di cui al citato art. 17 vuol significare l'applicazione di tutti i limiti ivi previsti. Conseguentemente, la compensazione per importi superiori a 5.000 euro richiederà l'applicazione del visto di conformità. Il legislatore avrebbe potuto effettuare uno sforzo maggiore e prevedere, almeno per un anno, considerata l'eccezionalità dell'evento, la sterilizzazione, per la prossima dichiarazione dei redditi, dell'obbligo di apposizione del predetto visto.



© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: [info@fiscal-focus.it](mailto:info@fiscal-focus.it)